

## **GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO E INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

**GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO: DAL 2023 LA DOMANDA SARÀ SU ISTANZE.** Incontro con i tecnici del MI e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la presentazione della piattaforma e delle relative funzionalità. L'informatizzazione entrerà a regime dal prossimo anno scolastico, mentre per il 2022 verrà attivata in via sperimentale e solo per alcune scuole campione, al fine di testare la corretta funzionalità. Dal prossimo anno scolastico quindi tutti i docenti dovranno compilare la domanda per la graduatoria interna e allegare la documentazione necessaria direttamente su istanze online, così come accade oggi per le domande di mobilità. Dopo la pubblicazione on line della domanda, il sistema elaborerà la graduatoria e individuato il perdente posto. Quest'ultimo dovrà presentare la domanda (condizionata al rientro o meno) sempre in modalità on line.

**GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO: ENTRO QUANDO VANNO PUBBLICATE.** Le istituzioni devono compilare le graduatorie interne di istituto, ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia a.s. 2021/22. L'art. 19/4 e l'art. 21/3 del CCNI sulla mobilità 2019/22, dedicati rispettivamente alla scuola dell'infanzia/primaria e alla scuola secondaria di primo/secondo grado, dispongono che le graduatorie interne di istituto vanno compilate e pubblicate entro i 15 giorni successivi al termine di scadenza delle domande di mobilità. Si deve attendere l'OM annuale che dà il via alle operazioni, indica la tempistica dell'intera procedura e le modalità di presentazione e compilazione delle istanze. Ai fini della redazione delle citate graduatorie, il punteggio è aggiornato con i titoli in possesso degli interessati entro la data ultima di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, valutati sulla base della Tabella A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo – allegata al CCNI 2019/22 (Allegato 2), tenendo conto delle precisazioni previste per i trasferimenti d'ufficio.

**AUTORIZZAZIONI DELLE CLASSI DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE E INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI.** In riferimento alla determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico successivo, l'Ufficio scolastico, sulla base delle richieste effettuate dalle scuole e dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni, autorizza la formazione delle classi consultabili al SIDI.

Si può prendere visione della dotazione organica assegnata all'Istituto, seguendo il seguente percorso:

- gestione anno scolastico
- determinazione organico di diritto
- interrogazione dati
- situazione organico complessivo.

Sulla base della dotazione assegnata, il DS procede all'individuazione dei docenti soprannumerari invitando gli stessi alla presentazione della domanda di trasferimento e dei relativi allegati, che, come previsto dall'art. 3 c. 2 dell'OM 182 del 23/03/2020, non potranno essere acquisiti sul portale istanze online POLIS. Le istituzioni provvedono ad inoltrare le suddette domande, con i relativi allegati e le graduatorie analitiche d'istituto, di solito entro la fine di maggio, via mail.

GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO DOCENTI DI RUOLO E CALCOLO DEL PUNTEGGIO. La valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto si basa sulla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Nel calcolo è necessario prestare attenzione alle note esplicative della tabella, dove si forniscono importanti chiarimenti.

Punteggio di continuità. Per la graduatoria interna di istituto, oltre alla continuità nella scuola (lettera C), si può valutare anche la continuità nel Comune (lettera C0). Per quanto riguarda la continuità nella scuola spettano 2 punti per ogni anno del primo quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. Ad esempio per un docente che ha maturato 28 anni nella scuola di titolarità, spettano 79 punti.

Per quanto riguarda la continuità nel Comune spetta 1 punto per ogni anno. Attenzione, però, che i due punteggi, continuità nella scuola e continuità nel Comune, non sono cumulabili per lo stesso anno scolastico, in sintonia con quanto esplicitato nella nota 5bis della tabella di valutazione, dove si chiarisce che “[...]Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C) [...]”. Il docente dell'esempio potrà quindi valutare per la continuità solo i punti maturati nella scuola, quindi 79 e non 107 (79+28).

Bonus di 10 punti. Il bonus di 10 punti è un punteggio una tantum che spetta ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'hanno revocata nei termini previsti. Se nel successivo periodo, fino al corrente a. s., non si ha mai ottenuto, in seguito a domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, si conserva il diritto a tale punteggio che deve essere valutato nella graduatoria interna.

**QUALI DOCENTI DEVONO ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE INTERNE.**

Per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell'organico di un'istituzione autonoma vengono predisposte annualmente distinte graduatorie interne di istituto dove devono essere inseriti tutti i docenti titolari nella scuola. Ogni docente sarà, quindi, inserito nella graduatoria relativa alla classe di concorso o tipologia di posto di titolarità. Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e titolari della scuola, senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento nel corrente anno scolastico, devono essere inseriti nelle graduatorie interne d'Istituto. Devono essere inseriti anche i docenti neoassunti il 1° settembre dell'anno scolastico in corso (indipendentemente dal canale di reclutamento). Dal 1/9/2016 infatti, anche i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva senza più la necessità di inoltrare domanda di trasferimento. Pertanto, il neo immesso in ruolo deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto perché è già titolare della scuola e quindi coinvolto nell'eventuale riduzione di organico.

Il docente arrivato nella scuola il 1° settembre dell'anno scolastico in corso perché neo immesso in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che:

- a. non fruisca di una delle precedenza di cui sotto;
- b. non sia arrivato per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

**ORGANICO DELL'AUTONOMIA.** Anche per le scuole di I e II grado la graduatoria interna di istituto sarà costituita per organico dell'autonomia, ovvero sarà unica per ogni istituzione non esistendo più la distinzione di “sedi associate o di indirizzi con

codici meccanografici diversi”. Il codice meccanografico dell’istituto, anche per le scuole medie, è ormai l’IC (Istituto comprensivo) o, per le scuole di II grado, l’IS (Istituto superiore), pertanto non si fa più alcuna distinzione di graduatoria interna se un IC ha più sedi (anche dislocate in Comuni diversi) o se un IS ha più indirizzi (es. tecnico, industriale ecc.) purché appartenenti tutti alla stessa istituzione scolastica.

Es. In un IS che ha un indirizzo Linguistico e di Scienze umane e, per esempio, è presente la classe di concorso A012 in entrambi gli indirizzi, la graduatoria interna di istituto è una sola per tale classe di concorso e, indipendentemente in quale indirizzo si perderà il posto l’ultimo in graduatoria, è il docente A012 con minor punteggio (e a nulla rileva in quale dei due indirizzi insegni).

CPIA – SCUOLE SERALI – SEDI OSPEDALIERE E CARCERARIE. Tali istituti mantengono invece organici distinti anche all’interno della stessa autonomia scolastica. Es. Nel CPIA si istituisce una graduatoria interna di istituto distinta per ogni punto di erogazione, non è quindi “unica”. Nonostante quindi il Centro Provinciale sia uno solo, ogni punto di erogazione (ex C.T.P.) continua a mantenere l’autonomia di organico e di conseguenza di graduatoria interna di istituto. Stessa cosa per i corsi serali “appoggiati” agli IS anch’essi con codice meccanografico distinto (si avrà una graduatoria interna per il corso “diurno” e una, distinta, per il corso “serale”). Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), il DS competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata sulla base del servizio di ruolo prestato nell’ambito dei centri di istruzione per gli adulti, nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.

POSTI DI SOSTEGNO. Le graduatorie interne dei titolari di posto di sostegno sono distinte da quelle dei titolari di posto comune. La predisposizione della graduatoria interna relativa al sostegno segue criteri diversi nei diversi ordini e gradi di istruzione, con conseguenti differenze nel numero di graduatorie predisposte in relazione alla tipologia di sostegno, in sintonia con la specifica titolarità dei docenti.

- Scuola dell’infanzia e scuola primaria: si stilerà una graduatoria interna per ogni tipologia di posto di sostegno, ossia graduatorie distinte per:

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell’udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

In questi casi, se si perde, per esempio, un posto di EH non può essere coinvolto il docente titolare di DH. Per ogni tipologia di sostegno vengono, quindi, predisposte distinte graduatorie, nelle quali i docenti titolari per quella specifica tipologia vengono inseriti sulla base del punteggio spettante, calcolato secondo le voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. La contrazione in organico relativa ad una determinata tipologia di sostegno non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

- Scuola Secondaria I grado. Nella scuola Secondaria I grado la titolarità dei docenti di sostegno è su specificata tipologia, come per gli insegnanti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria.

Le graduatorie interne di istituto sono specifiche, quindi, per le tipologie di sostegno EH (minorati psico-fisici), CH (minorati vista) e DH (minorati udito).

La contrazione in organico riguardante una tipologia di sostegno determina l'esubero del docente in coda nella graduatoria predisposta per quella tipologia, anche se il suo punteggio è maggiore rispetto a quello di un altro docente di sostegno con titolarità in altra tipologia e inserito, quindi, in un'altra graduatoria. Non è previsto, infatti, l'incrocio delle graduatorie in caso di esubero o l'eventuale compensazione in presenza di disponibilità su altra tipologia di posto. Per modificare la titolarità su altra tipologia di sostegno il docente deve, infatti, chiedere e ottenere il trasferimento. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.

- Scuola Secondaria II grado. Nella scuola Secondaria II grado, per quanto riguarda la titolarità dei docenti di sostegno, diversamente dagli altri ordini di scuola, non si fanno distinzioni relative alla tipologia di posto di sostegno (EH-CH-DH), per le quali viene predisposta un'unica graduatoria interna di istituto. Nello stesso modo non vengono più effettuate distinzioni relative alle aree disciplinari. Nel passato venivano stilate graduatorie distinte per le diverse aree disciplinari, nelle quali i docenti venivano inseriti in base alla classe di concorso di appartenenza. Si trattava delle seguenti quattro aree disciplinari: AD01 – area scientifica, AD02 – area umanistica, AD03 – area tecnico-professionale e artistica, AD04 – area psico-motoria. Fino all'anno scolastico 2015/16, la titolarità degli insegnanti di sostegno era, quindi, per area disciplinare e tale distinzione era indicata nell'organico. Dall'anno scolastico 2016/17 c'è stata l'unificazione delle aree disciplinari, disposta dall'art. 15 c. 3bis della L. n.128/2013, e le cattedre sui posti di sostegno sono state inserite in organico senza alcuna distinzione per aree disciplinari. A decorrere dallo stesso anno scolastico quindi anche la predisposizione della graduatoria interna di istituto ha rispettato l'unificazione delle aree disciplinari e i docenti titolari sul sostegno sono stati, quindi, inseriti, in base al punteggio, in un'unica graduatoria a prescindere dall'area disciplinare di appartenenza ed è sulla base della posizione occupata in questa graduatoria che, in presenza di contrazione nell'organico, saranno individuati i soprannumerari.

GRADUATORIA INTERNA E DOCENTI SOPRANNUMERARI: IL SERVIZIO SVOLTO IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA (SOLO SCUOLA PRIMARIA). Sono valutati, in aggiunta agli anni di ruolo o pre-ruolo, il numero di anni di servizio di ruolo (6 pp. per ogni anno prestato) e/o pre-ruolo (pp. 3 per i primi quattro anni e pp. 2 per gli anni successivi) prestati in scuole uniche o di montagna (RD 5/2/1928,

n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della L. 1/3/1957 n. 90). Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

**DOCENTI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O IN UTILIZZO.** Tali docenti fanno riferimento alla scuola di titolarità e non a quella in cui sono utilizzati o in assegnazione provvisoria. È alla scuola di titolarità che devono inviare le dichiarazioni o documentare i titoli ai fini della formazione della graduatoria interna.

**COSA DEVONO CONTENERE LE GRADUATORIE.** Le graduatorie interne devono contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

**ATTRIBUZIONE D'UFFICIO DEL PUNTEGGIO.** Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il DS provvede d'ufficio all'attribuzione.

**I TERMINI DA RISPETTARE.** Le graduatorie si formulano e si dovranno pubblicare all'Albo entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, in base alla tabella allegata al CCNI con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Eventuali precedenza e i titoli in possesso degli interessati possono essere presentati (e valutati) entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento e non quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

**ESIGENZE DI FAMIGLIA.** Le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" (non allontanamento) e "d" (assistenza) sono prese in considerazione con riferimento al Comune di titolarità. È da intendersi che il familiare (ricongiungimento/assistenza) deve risiedere/essere ricoverato nel Comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente, altrimenti non spetta alcun punteggio.

**ANZIANITÀ DI SERVIZIO E CONTINUITÀ. PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE.** Per il punteggio di anzianità di servizio e quello di continuità non si considera l'anno in corso. Non si può cumulare per lo stesso anno scolastico il punteggio di continuità nel Comune con il punteggio di continuità nella scuola. Il punteggio di continuità nella scuola di titolarità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. I punti spettanti sono 2 per ogni anno entro il quinquennio e 3 per ogni anno successivo al quinto. Per la graduatoria interna di istituto, è sufficiente aver maturato un solo anno. Il punteggio di continuità nel Comune si valuta ai soli fini della formazione della graduatoria interna di istituto e conseguentemente ai fini del trasferimento d'ufficio. Il punteggio si valuta per il servizio continuativo prestato nel Comune di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Per la continuità nel Comune spetta 1 punto per ogni anno, punteggio non è cumulabile per lo stesso a.s. con quello previsto per la continuità nella scuola di titolarità.

**SERVIZIO PRE-RUOLO, ALTRO RUOLO E CONTINUITÀ.**

- Il servizio pre-ruolo si valuta diversamente dalla mobilità a domanda: i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi si moltiplicano x 2.
- Il servizio svolto in altro ruolo si valuta 3 punti per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al pre-ruolo seguendone lo stesso calcolo.
- Il punteggio di continuità maturato nell'attuale scuola si valuta a prescindere dal triennio, quindi per "ogni" anno di servizio prestato.

TITOLI. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato contenuto nel CCNI 2019/22 riferito ai trasferimenti. È importante sapere che sono valutabili i titoli conseguiti entro la data ultima per la presentazione delle domande di trasferimento e non quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

DOCENTI ESCLUSI. Non vanno inseriti nelle graduatorie interne di istituto i docenti che beneficiano delle precedenzae previste dall'articolo 13, comma 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento. Queste le condizioni per non essere inclusi:

- I) Disabilità e gravi motivi di salute (emodializzati e non vedenti),
- II) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- III) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

di cui all'art. 13 c. 1 e 2 del CCNI sulla mobilità, ma solo a determinate condizioni. I requisiti per fruire delle precedenzae devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento e non quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

DOCENTI ESCLUSI DALLE GRADUATORIE. ORDINE DI PRIORITA'. In ordine di priorità, sono esclusi prima i docenti con:

Precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92. Per essere esclusi dalla graduatoria interna bisogna presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 c. 1 L. 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla L. 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Successivamente i docenti con precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo. Per essere esclusi dalla graduatoria di istituto bisogna presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti ASL nelle quali deve risultare la dicitura "grave patologia". In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

In ultimo i docenti con precedenza prevista dall'art. 33 c. 6 della L. 104/92 (disabilità personale). Per essere esclusi dalla graduatoria interna bisogna presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 c.3 L. 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le ASL, di cui all'art. 4 della L. n. 104/92. Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (il verbale di accertamento dello stato di

handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).

**GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, DOCENTI CHE NON VANNO INSERITI E DOCENTE CON LEGGE 104 ULTIMO ARRIVATO.**

Graduatoria interna di istituto: docente ultimo arrivato con 104/92. I docenti entrati a far parte dell'organico dell'autonomia dal 1° settembre 2020 in quella scuola vanno collocati in coda alla graduatoria, per cui sono i primi a perdere il posto in caso di contrazione dell'organico. Nello specifico, in base alla disposizione contrattuale, vanno collocati in coda: i docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal 01/09/2018 per mobilità a domanda volontaria (senza alcuna distinzione tra i titolari di scuola e gli incaricati triennali) o assunti in ruolo, o i docenti perdenti posto individuati tali dall'anno 2016/2017 e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Non vanno collocati in coda, quindi graduati a pettine: i docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dal 01/09/2019 e precedenti, ovvero docenti individuati perdenti posto nel marzo/aprile 2020 e trasferiti il 01/09/2020 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Il Contratto, riguardo all'inserimento in coda dei docenti ultimi arrivati (neoassunti o trasferiti a domanda dal 1° settembre 2020), prevede un'eccezione, nel senso che i medesimi non vanno graduati in coda, e anzi vanno esclusi, qualora beneficino di una delle seguenti precedenzae: punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del CCNL, ossia quelle sopra riportate. I docenti, beneficiari delle precedenzae indicate ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del CCNL, tra cui quella relativa alla 104 personale (punto III) o per assistenza (punto IV), in conclusione, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a prescindere se sono entrati a far parte dell'organico dell'autonomia il 1° settembre 2020 o precedenti.

**PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO.** Il DS provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'OM per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie interne di istituto, distinte per tipologia di posto e/o per classe di concorso, comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola. Il DS formula le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

**GRADUATORIA INTERNA E DOCENTI SOPRANNUMERARI: CALCOLO DEGLI ANNI DI "PRE RUOLO" PER I TITOLARI DI SOSTEGNO.** Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, il punteggio è raddoppiato.

**INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI.** Le singole istituzioni, in presenza di contrazione nell'organico rispetto a quello dell'anno precedente, procedono nell'individuazione dei docenti soprannumerari. Quando il numero di cattedre risulta inferiore al numero di docenti titolari, c'è una contrazione nell'organico con conseguente esubero di docenti che saranno individuati come soprannumerari in numero corrispondente alla differenza tra numero totale docenti

titolari e numero totale cattedre disponibili così come risultanti nell'organico. L'organico dell'autonomia di un'istituzione, comprendente l'organico di diritto e l'organico di potenziamento, viene predisposto dall'Ufficio scolastico provinciale per ogni anno scolastico, tenendo conto del numero di studenti iscritti nella scuola e, conseguentemente del numero di classi funzionanti. Nell'organico, quindi, c'è la precisa indicazione del numero di cattedre per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell'istituzione, del numero di classi e del numero di docenti titolari per ogni classe di concorso e tipologia di posto. I docenti, per i quali non sarà più disponibile nell'organico valido per il successivo anno scolastico la cattedra nella quale prestano servizio, vengono individuati come perdenti posto in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI.** Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- a) docenti a tempo indeterminato che sono arrivati nella scuola nello stesso anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, per movimento in entrata o immissione in ruolo (per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo), docenti che, come "ultimi arrivati", per l'anno di arrivo vengono inseriti in ultima posizione nella graduatoria a prescindere dal punteggio (CCNI sulla mobilità, artt. 19 comma 7 e 21 comma 11);
- b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dal precedente 1° settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse;
- c) docenti a tempo indeterminato in ultima posizione nella graduatoria;
- d) in ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

**SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. INDIVIDUAZIONE DISTINTA DEI SOPRANNUMERARI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI POSTO.** Nella scuola dell'Infanzia e Primaria l'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno e, limitatamente alla scuola Primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola Primaria attivati presso i centri territoriali. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso:

- una graduatoria con i docenti titolari di posto Comune;
- una graduatoria con i docenti titolari di lingua inglese;
- una graduatoria per ciascuna tipologia di sostegno.

Posto Comune e lingua inglese nella scuola Primaria: come si individuano i soprannumerari per le due tipologie di posto? Nell'organico della scuola Primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto Comune, lingua inglese). Nella scuola



Primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto Comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'Istituto. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro 5 giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

**SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI IN BASE ALLE VARIE CLASSI DI CONCORSO.** Per l'individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado è necessario che nell'organico non sia possibile costituire, per la loro classe di concorso, una cattedra di 18 ore, neanche con completamento esterno mediante costituzione di cattedra orario esterna (art.21 c. 1 del CCNI). Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

**POSTI DI SOSTEGNO. INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI.** L'individuazione dei soprannumerari per posti di sostegno viene effettuata diversamente a seconda dell'ordine o grado di istruzione in cui il docente è titolare. I criteri seguiti sono gli stessi per scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, mentre cambiano per la scuola Secondaria II grado.

Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado l'individuazione dei soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici. Per ogni tipologia si predispongono, quindi, distinte graduatorie. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nella scuola Secondaria di II grado l'individuazione dei docenti soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata, invece, senza distinzione per area disciplinare e per tipologia di sostegno. I docenti titolari sul sostegno vengono inseriti, quindi, in un'unica graduatoria interna di istituto.

**GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO. SOSTEGNO.**

Graduatorie sostegno infanzia, primaria e secondaria primo grado

Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per i posti di sostegno sono predisposte, secondo le modalità sopra indicate, graduatorie distinte per ciascuna tipologia di posto:

- B. sostegno vista;
- C. sostegno udito;
- D. sostegno psicofisici.

Dunque, una graduatoria comprendente i docenti su posto di sostegno vista, una comprendente i docenti su posto di sostegno udito e un'altra comprendente i docenti su posto di sostegno psicofisici. Tenuto conto delle graduatorie succitate e

dell'organico assegnato alla scuola in riferimento alla tipologia di posto (vista, udito, psicofisico), per cui si è verificata l'eventuale contrazione d'organico, il DS procede all'individuazione del docente perdente posto. Se è stato assegnato un posto in meno, rispetto al numero di docenti in organico nella scuola:

- relativo alla tipologia vista, il perdente posto sarà l'ultimo della graduatoria relativa a tale tipologia di sostegno;
- relativo alla tipologia udito, il perdente posto sarà l'ultimo della graduatoria relativa a tale tipologia di sostegno;
- relativo alla tipologia psicofisico, il perdente posto sarà l'ultimo della graduatoria relativa a tale tipologia di sostegno.

Entro 5 giorni dalla data di comunicazione della condizione di perdente posto, il docente interessato può presentare domanda (condizionata o meno) di trasferimento (in tal caso domanda cartacea). Qualora non la presenti ovvero non venga soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse, sarà trasferito d'ufficio.

Disponibilità su altra tipologia di sostegno. Nella scuola in cui è stato dichiarato perdente posto un docente di sostegno su una determinata tipologia, potrebbe esserci la disponibilità di un posto relativo ad altra tipologia di sostegno. In tal caso, se il docente in questione (perdente posto) è in possesso del titolo di specializzazione per la tipologia per cui vi è un posto disponibile, lo stesso (docente) partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto. Nel caso in cui il docente presenti domanda condizionata, però, e nella scuola di titolarità si verifichi una disponibilità di posto di altra tipologia di sostegno (o naturalmente della stessa), richiesta sul modulo domanda, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata e l'interessato viene riassorbito nella scuola.

**NOTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DI SOPRANNUMERARIO.** Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie predisposte, il DS individuerà i docenti soprannumerari ai quali dovrà immediatamente notificare per iscritto la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento, invitandoli a presentare domanda di trasferimento.

I DS affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'OM sulla mobilità.

**DOCENTE DICHIARATO SOPRANNUMERARIO.** Cosa fare per non perdere il punteggio della continuità maturato nella attuale scuola di titolarità? Conviene o no presentare domanda cartacea? Il docente dichiarato soprannumerario ha le seguenti opzioni. Può:

- presentare domanda di trasferimento condizionata
- presentare domanda di trasferimento volontaria
- non presentare domanda di trasferimento.

Nei primi due casi il modulo di domanda deve essere compilato integralmente in forma cartacea. Nel terzo caso, se l'insegnante individuato come perdente posto decide di non presentare domanda di trasferimento, sia condizionata che volontaria, deve avere la consapevolezza che sarà sicuramente trasferito d'ufficio. Dovrà compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando,

esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, sarà il DS a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

**DOMANDA "CONDIZIONATA".** Il docente che ha interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità dovrà rispondere negativamente ("NO") alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda in cui si chiede "il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?". Il docente in questi casi non sarà trasferito solo se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti. Se si ha interesse a rimanere nella attuale scuola e continuare a mantenere il punteggio di continuità finora acquisito, si deve necessariamente presentare domanda cartacea di trasferimento nella quale, come detto, si indicherà quel "NO" nella apposita sezione e poi si potrà indicare nelle preferenze anche scuole dello stesso Comune di titolarità o anche al di fuori del Comune (in questo caso si è obbligati ad indicare l'intero codice del Comune di titolarità prima di indicare preferenze di altri Comuni). Avendo condizionato la domanda il docente si garantisce così il rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per i successivi otto anni, purché produca ogni anno domanda di trasferimento per rientrare nella sede di precedente titolarità e mantiene il diritto al punteggio relativo alla continuità di servizio (compreso quello dell'eventuale bonus dei 10 punti). Pertanto, in questi casi, è altamente consigliato di presentare domanda di mobilità così come indicato. Ovviamente la domanda si presenta solo nel momento in cui si viene ufficialmente dichiarati perdenti posto (da quel momento si riaprono i termini della mobilità per 5 giorni). Se nel corso dei movimenti si libera un posto nella scuola di attuale titolarità, il docente viene automaticamente riassorbito e la sua domanda di trasferimento viene di fatto annullata e non verranno così valutate eventuali preferenze espresse (anche se disponibili).

Se nel corso dei movimenti non si libera un posto nella scuola di attuale titolarità, il sistema valuterà l'ordine delle preferenze espresse dal docente come in una normale domanda di trasferimento volontario (il docente in questo caso partecipa con il proprio punteggio del trasferimento a domanda e senza alcuna precedenza rispetto ad altri docenti che hanno espresso le stesse preferenze).

Se nel corso dei movimenti non si libera un posto nella scuola di attuale titolarità e il docente non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio (il docente in questo caso partecipa con il punteggio ottenuto nella graduatoria interna d'istituto):

- a) nel Comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;
- b) in subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del Comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti;
- c) in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla Provincia.

**DOMANDA DI TRASFERIMENTO.** I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento, il modulo domanda nei termini

previsti dall'OM sulla mobilità, o anche oltre tali termini, se la posizione di soprannumero viene notificata oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda. Nel primo caso potranno presentare online la domanda nella piattaforma IstanzeOnline. Nel secondo caso dovranno presentare domanda in forma cartacea, essendo ormai chiuse le funzioni su IstanzeOnline.

**PROROGA DEI TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO.** I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente.

**OBBLIGO DI COMPILAZIONE DI UNA PARTE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO.** Il docente soprannumerario non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, ma è tenuto comunque alla compilazione di una parte del modulo domanda. Il docente deve compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, deve compilare, inoltre, apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il DS provvede a comunicare tutti i dati necessari all'ufficio territorialmente competente che dovrà effettuare un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite ed apportare le eventuali rettifiche.

**NUOVE POSIZIONI DI SOVRANNUMERO.** Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i DS delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

**INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO.** Il DS inviano immediatamente all'ufficio scolastico i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

**DOCENTI TRASFERITI D'UFFICIO.** Molti docenti dichiarati perdenti posto lo scorso anno e trasferiti d'ufficio l'1/9/2019, lamentano errori commessi dalle segreterie.

La graduatoria interna di istituto viene composta da due categorie di docenti:

- i docenti di ruolo arrivati a domanda volontaria con decorrenza dal precedente primo settembre ovvero l'1/9/2019;
- i docenti di ruolo già presenti nella scuola da almeno l'1/9/2018 e anni precedenti compresi quelli arrivati a domanda condizionata o trasferiti d'ufficio l'1/9/2019, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Pertanto, i docenti arrivati nella scuola dal precedente primo settembre rispetto al momento in cui si determina la graduatoria, ovvero 1/9/2019, perché trasferiti

d'ufficio o a domanda condizionata, sono considerati docenti facenti già parte dell'organico e quindi non ultimi arrivati a domanda volontaria. Non possono quindi essere considerati in coda alla graduatoria, ma vanno inseriti a pettine.

L'errore molto comune è dovuto ad una interpretazione errata della nota 2 dell'articolo che riguarda l'individuazione dei soprannumerari che recita: "Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria, il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze."

Il secondo periodo di tale nota viene quindi preso in considerazione per tutti i perdenti posto, anche quelli trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2019, confondendo questi ultimi con il personale già perdente posto negli anni precedenti e che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità nel corso dell'ottennio.

A tal fine facciamo 2 esempi per chiarire meglio la questione.

1 - Il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2019 è quel docente che è stato dichiarato perdente posto nel marzo/aprile 2019, ovvero nell'anno scolastico 2018/19. Tale docente ha prodotto domanda cartacea condizionata e non essendosi poi liberato il posto in organico di diritto nella propria scuola, è stato trasferito d'ufficio oppure soddisfatto in una delle preferenze espresse nel modulo cartaceo (a domanda condizionata). Quindi arriva nella nuova scuola l'1/9/2019 acquisendo per la prima volta una nuova titolarità.

2 - Il personale invece richiamato dalla nota 2 è ben altro. È il docente che è già perdente posto dagli anni precedenti al 2018/19 e che è già in una "nuova" scuola rispetto a quella in cui ha perso il posto. Tali docenti ogni anno e per 8 anni fanno domanda di rientro con modalità online indicando la scuola in cui hanno perso il posto, la tipologia di posto e poi tale scuola va inserita come prima preferenza affinché si continui a mantenere il diritto di rientro e la continuità acquisita.

Se però l'indicazione della prima preferenza è obbligatoria, e che riguarda l'ex scuola di titolarità (al fine di mantenere il diritto di rientro), di contro non è obbligatorio inserire altre preferenze (infatti, in questo caso, se il docente non dovesse esprimere altre preferenze e non dovesse ottenere il rientro nella sua ex scuola rimarrebbe titolare nella scuola in cui ha già una nuova titolarità). Ed è qui che "interviene" la nota 2. In tale nota, infatti, è specificato che tale docente nel momento in cui indica altre sedi oltre a quella di ex titolarità, sarà considerato su queste a domanda volontaria.

**GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO: ENTRO QUANDO VANNO PUBBLICATE.** Le istituzioni devono compilare le graduatorie interne di istituto, ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia a.s. 2021/22. L'articolo 19/4 e l'articolo 21/3 del CCNI sulla mobilità 2019/22, dedicati rispettivamente alla scuola dell'infanzia/primaria e alla scuola secondaria di primo/secondo grado, dispongono che le graduatorie interne di istituto vanno compilate e pubblicate entro i 15 giorni successivi al termine di scadenza delle domande di mobilità. Si deve attendere l'ordinanza ministeriale annuale che dà il via alle operazioni, indica la tempistica dell'intera procedura e le modalità di presentazione e compilazione delle istanze. Ai fini della redazione delle citate

graduatorie, il punteggio è aggiornato con i titoli in possesso degli interessati entro la data ultima di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, valutati sulla base della Tabella A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo – allegata al CCNI 2019/22 (Allegato 2), tenendo conto delle precisazioni in essa previste per i trasferimenti d'ufficio.

ORGANICO, SPEZZONI E SOPRANNUMERARI. La contrazione nell'organico dell'autonomia determina la riduzione nel numero di classi presenti nella scuola e, conseguentemente, la scomparsa o trasformazione delle cattedre presenti nell'organico dell'anno precedente. La contrazione registrata nella scuola può determinare la scomparsa di una cattedra interna con la presenza di uno spezzone orario residuo, con due possibili conseguenze legate all'Ufficio scolastico provinciale che ha il compito di predisporre il nuovo organico per il successivo anno scolastico. Nella predisposizione del nuovo organico, in presenza di spezzone orario in altra scuola, tale da consentire la composizione di una cattedra completa con lo spezzone residuo della scuola, l'USP costituirà una cattedra orario esterna (COE) con sede principale nella scuola, in modo tale da salvaguardare la titolarità del docente che prestava servizio l'anno precedente in una cattedra interna. Se l'USP non trova spezzoni orario di completamento non si costituirà la cattedra esterna e il docente, non potendo conservare la titolarità su uno spezzone, sarà dichiarato soprannumerario. La perdita della titolarità con conseguente soprannumero si ha quando nella scuola non c'è più una cattedra completa, ma uno spezzone che l'USP non ha utilizzato per creare una COE.

Esempio. Supponiamo che un docente di scuola secondaria di I grado perda 2 ore. Per conservare la titolarità nella scuola, dovrà risultare in organico una COE 16+2. In caso contrario con uno spezzone residuo di 16 ore, il docente risulterà soprannumerario, in quanto 16 ore non corrispondono ad una cattedra.

Diverso è il caso della scuola Secondaria II grado, dove in assenza di possibilità di completamento esterno è possibile conservare la titolarità con 15 ore, come chiarisce la Nota Ministeriale n.487 del 10/04/2020 sugli organici dove viene esplicitato quanto segue: “[...] Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa [...]”.

GRADUATORIA INTERNA. CALCOLO DEL PUNTEGGIO. Il punteggio che deve essere attribuito per le graduatorie interne di istituto viene valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Nella valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella, comprendenti servizio (pre-ruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.

Le diverse voci relative all'anzianità di servizio, che comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio pre-ruolo, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, vengono esplicitate nel dettaglio nella tabella A1.

Le esigenze di famiglia, comprendenti il ricongiungimento al coniuge e i figli minori, vengono esplicitate nella tabella A2. Ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota 7) della tabella di valutazione, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal Comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità. Qualora il Comune di residenza del familiare non sia sede di organico, il punteggio va attribuito per il Comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel Comune di residenza del familiare;
- lettera B) e lettera C) valgono sempre e si considerano i figli che compiono i 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento;
- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, ecc.) vale quando il Comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il Comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinioro, qualora nel Comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del docente soprannumerario.

I titoli generali sono descritti nel dettaglio con relativo punteggio nella tabella A3.

Possono e devono essere valutati soltanto i titoli e le esigenze di famiglia in possesso degli interessati entro il termine previsto dall'OM per la presentazione della domanda di trasferimento. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dai docenti, che possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto, il DS provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio sulla base degli atti in suo possesso.

**ESCLUSIONI, INSERIMENTI A PETTINE E INSERIMENTI IN CODA**

- i docenti beneficiari delle precedenzae di cui ai punti I, III, IV e VII ex art. 13 c. 1 del CCNI mobilità 2019/22, vanno esclusi dalla graduatoria (ai sensi del citato art. 13 c. 2), a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento (vanno esclusi anche i beneficiari arrivati il 01/09/2020);
- vanno collocati in coda alla graduatoria, quindi saranno i primi ad essere individuati come perdenti posto, i docenti entrati a far parte dell'organico dell'autonomia dal 1° settembre 2020 in seguito ad immissione in ruolo o a mobilità volontaria, compresi i docenti perdenti posto dall'a.s. 2019/20 e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità, sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse (nella scuola in questione dal 01/09/2020);
- vanno inseriti a pettine (e prima dei citati docenti entrati in organico dal 01/09/2020), quindi verranno individuati come perdenti posto dopo il predetto personale, i docenti entrati a far parte dell'organico dell'autonomia dal 1° settembre 2019 e precedenti;

- vanno inseriti a pettine (e prima dei citati docenti entrati in organico dal 01/09/2020) anche i docenti entrati in organico dal 1° settembre 2020 in seguito a trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle precedenza espressa;
- vanno inseriti a pettine (e prima dei citati docenti entrati in organico dal 01/09/2020) anche i docenti trasferiti d'ufficio (senza aver presentato domanda) o a domanda condizionata, che rientrano nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità (quella in questione), in quanto da considerare come titolari nella medesima scuola dagli anni scolastici precedenti.

GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, CHI VA INSERITO A PETTINE E CHI IN CODA. TRASFERITI D'UFFICIO. DIFFERENZA TRA DOCENTI TRASFERITI D'UFFICIO DAL 01/09/2021 E DOCENTI TRASFERITI D'UFFICIO DAL 01/09/2020 E PRECEDENTI.

Nelle graduatorie sono inseriti i docenti di ruolo titolari nell'istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola. Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità.

Le graduatorie vanno compilate inserendo:

1. "a pettine" i docenti entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2020 e precedenti oppure dal 01/09/2021 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2021 nella stessa scuola da posto Comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2021 con precedenza di cui all'articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del personale docente trasferito d'ufficio che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità);

2. "in coda" i docenti entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2021 per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d'ufficio dal 01/09/2020 e precedenti [che entrano a far parte dell'organico dal 01/09/2021, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell'ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2021/22 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità] ovvero per assunzione in ruolo (neoassunti).

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi).

Il DS, in caso di contrazione di organico, procede all'individuazione del docente perdente posto, in base alla suddetta graduatoria e alla dotazione organica assegnata alla scuola per l'a.s. 2022/23. Il docente ovvero i docenti individuati in soprannumero (perdenti posto) sono gli ultimi in graduatoria: i primi a perdere il posto, dunque, sono i docenti in coda e poi gli altri, risalendo la graduatoria.

GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA DAL 1° SETTEMBRE 2021 VA INSERITO A PETTINE. Il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'a.s. 2021/22



va inserito nelle graduatorie interne di istituto a pettine, come gli altri docenti in organico dall'a.s. 2020/21 e precedenti. Il DS procede alla redazione e pubblicazione delle suddette graduatorie, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità. Considerato che la data ultima di presentazione delle istanze di mobilità era il 15 marzo 2022, le graduatorie interne di istituto vanno redatte e pubblicate dopo il 15 ed entro il 30 marzo 2022.

I docenti interessati vengono graduati sulla base dei punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all'Ipotesi di CCNI 2022/25.

Come graduare i trasferiti d'ufficio nell'a.s. 2021/22. Chi va in coda. Nella formulazione della graduatoria interna di istituto i docenti entrati a far parte dell'organico dell'autonomia della scuola dal 1° settembre 2021, in seguito a trasferimento volontario/passaggio di ruolo/cattedra ovvero immissione in ruolo, sono collocati in coda alla graduatoria, a prescindere dal punteggio, dopo i docenti entrati in organico dal 1° settembre 2020 e precedenti.

Nel caso di più docenti, appartenenti al medesimo posto/classe di concorso ed entrati in organico dal 1° settembre 2021, gli stessi sono graduati in coda, ciascuno secondo il proprio punteggio. Così, qualora si verifichi una contrazione d'organico, i primi ad essere individuati come perdenti posto sono i docenti ultimi arrivati.

Trasferiti d'ufficio. Quanto detto sopra, non riguarda i docenti trasferiti d'ufficio nell'a.s. 2021/22 i quali, essendo stati trasferiti in seguito ad un movimento non volontario, vanno inseriti in graduatoria a pettine, ossia come se fossero in organico dagli anni scolastici precedenti. Il trasferimento a domanda condizionata è considerato un trasferimento d'ufficio a tutti gli effetti. Pertanto, anche il docente che è entrato a far parte dell'organico dell'autonomia della scuola, in seguito ad un trasferimento ottenuto con domanda condizionata, va inserito a pettine nella graduatoria, come si legge negli articoli 19 (scuola primaria e infanzia) e 21 (scuola secondaria) dell'Ipotesi di CCNI 2022/25 (ricordiamo che la domanda condizionata è presentata dal docente perdente posto che condiziona la domanda, ossia chiede di partecipare al movimento, solo se nella scuola di titolarità non si liberi un posto nel corso dei movimenti; se si determina una disponibilità di posto, il docente perdente posto è riassorbito e non partecipa ai movimenti; viceversa, se non si libera un posto, partecipa ai movimenti). Analogamente a quanto detto per i docenti trasferiti d'ufficio nell'a.s. 2021/22, anche i docenti trasferiti a domanda condizionata, che rientrano nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, sono da considerare come titolari nella scuola dagli anni scolastici precedenti, per cui vanno inseriti a pettine (è il caso del docente che, dopo aver perso il posto, nell'ottennio rientra nella scuola da cui era stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata).

**GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO PER L'A.S. 2021/22 IN CASO DI DIMENSIONAMENTO.** Gli assessorati regionali all'istruzione, annualmente, procedendo alla definizione della rete scolastica regionale, definendo le diverse autonomie scolastiche (tramite operazioni di unificazione, aggregazione, fusione e soppressione), sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente e del numero di iscritti in ciascuna scuola (le leggi di bilancio 2021 e 2022 hanno disposto che l'autonomia scolastica è attribuita alle scuole che hanno almeno 500 iscritti invece che 600; tale parametro scende da 400 a 300 iscritti per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). L'art. 18 del CCNI sulla mobilità 2019/22 indica le operazioni

possibili nell'ambito del dimensionamento scolastico e per ciascuna di esse le procedure per l'individuazione del personale docente perdente posto e l'assegnazione della titolarità a tutti i docenti delle scuole coinvolte nel dimensionamento. Queste le operazioni effettuabili:

- A. Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
- B. Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
- C. Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
- D. Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche
- E. Cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria.

Vediamo per ciascuna di tale operazione come si procede ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto e dell'assegnazione della titolarità ai docenti.

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado. Tale operazione si realizza quando si procede all'unificazione di due o più istituzioni di uguale o di diverso grado. In tal caso:

- le scuole dello stesso grado di istruzione, funzionanti nel medesimo Comune, danno luogo ad un unico organico e i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
- le scuole, che non possono dar luogo ad unico organico dell'autonomia, in quanto appartenenti a diversi gradi di istruzione, continueranno ad essere sede di organico e i docenti in esse titolari, rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi per la relativa parte di organico. Nell'ambito di tale operazione, qualora si dia luogo all'unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi, i docenti titolari dei predetti circoli e/o istituti, confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo:

- entrano a far parte dell'organico di tale circolo e/o istituto comprensivo;
- formano un'unica graduatoria, distinta per tipologia, ai fini dell'individuazione del perdente posto.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'operazione di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, si effettuano le operazioni di seguito indicate:

- i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo (oggetto della confluenza in altro circolo o I.C.) assegnati, nel corrente anno scolastico 2020/21, sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime (plessi o scuole confluite nel nuovo circolo o istituto comprensivo), possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza;
- l'ATP competente per territorio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base della suddetta opzione espressa, assegna la titolarità ai predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia;
- ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo (quindi nelle scuole per le quali i docenti hanno espresso

l'opzione e nelle quali sono confluiti), si procede alla formulazione di un'unica graduatoria, che comprende sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo, sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità;

I docenti, in servizio nel plesso confluito nel nuovo circolo o istituto comprensivo e che non hanno espresso la suddetta opzione:

- restano a far parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari; oppure
- diventano automaticamente perdenti posto nel caso in cui il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In tal caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del CCNI 2019/22.

Esempio: dimensionamento coinvolge tre istituti comprensivi: A, B e C;

l'I.C. B viene soppresso;

l'I.C. C aggrega i plessi di infanzia e primaria dell'I.C. B soppresso e un plesso di infanzia e uno di primaria dell'I.C. A

l'I.C. A aggrega le classi della scuola media dell'I.C. B;

L'I.C. C aggrega le classi della scuola media dell'I.C. A, che si trova in un altro Comune. I docenti:

- assegnati nel 2020/21 ai plessi infanzia e primaria dell'I.C. A, possono optare per acquisire la titolarità nell'I.C. C, viceversa rimangono a far parte dell'organico dell'istituto comprensivo A di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari;
- assegnati nel 2020/21 ai plessi infanzia e primaria dell'I.C. B soppresso possono optare per acquisire la titolarità nell'I.C. C; se non esprimono tale opzione sono automaticamente perdenti posto, viceversa entrano a far parte dell'organico dell'I.C. C e vengono graduati nella medesima graduatoria interna;
- nella fase di assegnazione della titolarità non si applicano le precedenze di cui all'articolo 13/1 del CCNI 2019/22.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado. Tale operazione di dimensionamento prevede la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado e tipo funzionanti nello stesso Comune. I docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità:

l'ATP territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, che comprende tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte;

i docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati dall'ATP sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa;

i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto.

D) Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche. Nell'ambito di tale operazione di dimensionamento, succursali e/o corsi di un istituto confluiscono presso altre istituzioni dello stesso grado o tipo. In tal caso, i docenti dell'istituto ancora esistente, la cui succursale e/o i cui corsi siano confluiti in altro istituto, hanno titolo a transitare nell'istituto di confluenza, esercitando la relativa opzione, secondo le modalità di seguito indicate: l'ATP competente per territorio, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria comprendente i docenti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, distinta per posto/classe di concorso, individua i docenti perdenti posto in base al numero di posti in organico, derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;

i docenti non perdenti posto sono assegnati a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento (quindi si scorre la graduatoria unica e in base al punteggio si assegnano i docenti, con priorità alla scuola di precedente titolarità e, in subordine ad una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento);

i docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Riprendiamo l'esempio riportato al punto B: il dimensionamento coinvolge tre istituti comprensivi: A, B e C;

l'I.C. B viene soppresso;

l'I.C. C aggrega i plessi di infanzia e primaria dell'I.C. B soppresso e un plesso di infanzia e uno di primaria dell'I.C. A

l'I.C. A aggrega le classi della scuola media dell'I.C. B;

L'I.C. C aggrega le classi della scuola media dell'I.C. A, che si trova in un altro Comune. Nei casi di cui ai punti 3 e 4:

tutti i docenti delle scuole coinvolte (A, B, e C) confluiscono in un'unica graduatoria interna, sulla base della quale l'ATP individua i perdenti posto in relazione all'organico, derivante dalla somma dei posti disponibili in tutte e 3 le scuole A,B, C;

i docenti non perdenti posto, in ordine di graduatoria e a domanda (ove indicano le preferenze), sono assegnati con priorità nella scuola di titolarità (almeno quelli delle scuole non soppresse A e C) e in subordine ad una delle scuole derivanti dal dimensionamento, ossia alla scuola A o B, in quanto la scuola B è stata soppressa; nella fase di riassegnazione della titolarità non si applicano le precedenze di cui all'articolo 13/1 del CCNI 2019/22.

Si precisa che:

nel caso in cui nei processi di dimensionamento illustrati alle lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le scuole appartengono a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte;

nel caso intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra, con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto

ubicato in diverso Comune, i docenti titolari dell'istituto o punto di erogazione del servizio cessato hanno titolo a confluire, mediante apposita opzione, nell'istituto di confluenza, secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola (ossia sino all'esaurimento dei posti disponibili). Se il docente non esercita la predetta opzione, diventa automaticamente perdente posto. I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza, ai sensi del punto II) dall'art. 13 del CCNI 2019/22. A tal fine, gli interessati presentano domanda condizionata esprimendo come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

E) Cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria. Le operazioni di dimensionamento possono decretare la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria. In tal caso, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell'art. 13 del CCNI 2019/22, a partire dall'anno successivo in una scuola del Comune di loro scelta.

Formulazione graduatorie, riassegnazione della titolarità e precedenze. Nella formulazione delle graduatorie interne, nell'ambito di tutte le sopra riportate operazioni di dimensionamento, si applicano i criteri previsti dal CCNI relativi a:

individuazione del perdente posto e assegnazione dei punteggi ai sensi della Tab. A "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" con le previste precisazioni in merito alla mobilità d'ufficio;

applicazione del c. 2 dell'art. 13 del CCNI mobilità 2019/22, in base al quale vanno esclusi dalla graduatoria interna i docenti che fruiscono di una delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del citato articolo 13, comma 1, del Contratto.

Evidenziamo che le precedenze previste dall'art. 13/1 del CCNI 2019/22 non si applicano nella fase di riassegnazione, da parte dell'ATP, della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

SCUOLA PRIMARIA. GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, COME SI INDIVIDUA DOCENTE PERDENTE POSTO SCUOLA PRIMARIA: POSTI COMUNI E DI LINGUA. In merito all'organico della scuola primaria (art. 19/3 del CCNI 2019/22), le istituzioni procedono alla compilazione di graduatorie interne distinte per ciascuna delle tipologie di posto costituenti il medesimo organico:

graduatoria docenti titolari su posto comune;

graduatoria docenti titolari su posto di lingua.

Nel caso in cui ci sia una contrazione riguardo ai posti di lingua, il personale individuato in soprannumero per l'insegnamento di lingua inglese confluisce nella graduatoria di posto comune (prima delle operazioni di mobilità) e solo da questa graduatoria (posto comune in cui confluisce il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese) sarà individuato il personale in soprannumero nell'organico di istituto. Conseguentemente, il perdente posto per l'insegnamento di lingua inglese non necessariamente sarà tale anche nell'organico di istituto. Al fine di individuare il perdente posto dalla graduatoria di posto comune, ove è confluito il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, l'ambito

territoriale provinciale competente procede (entro i termini prefissati per l'inizio delle operazioni di mobilità) alla rettifica della titolarità del/dei docente/i interessato/i, assegnandolo/i ai posti dell'organico dell'Istituto. Il docente, individuato quale soprannumerario per l'insegnamento di lingua inglese e poi confluito nella graduatoria di posto comune, qualora interessato a rientrare sul predetto posto di lingua nel corso dei movimenti presenta domanda entro 5 giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

**GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO E MOBILITÀ VOLONTARIA: DIFFERENZE NELLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO.** La valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto segue criteri diversi, per alcune voci, rispetto a quelli utilizzati per la mobilità volontaria. Queste differenze riguardano:

il servizio pre-ruolo

il servizio in altro ruolo

l'anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica

la continuità di servizio

Servizio pre-ruolo. Il servizio pre-ruolo valutabile è quello prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell'Infanzia, fino al termine delle attività educative. Nella mobilità volontaria il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne viene valutato, invece, con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.

Servizio in altro ruolo. Nella mobilità volontaria il precedente servizio in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Nella mobilità d'ufficio e, quindi, per la graduatoria interna, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, nella nota 4) della tabella di valutazione si precisa che:

- gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado;
- gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di I grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o dell'Infanzia.

Anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica. Nella valutazione dell'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica i criteri seguiti sono differenti a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no. Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria. Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza,

è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio e, quindi, nella graduatoria interna di istituto

Continuità. La continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto. Il punteggio spettante si calcola con l'attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. Per la mobilità volontaria il punteggio si valuta dopo aver maturato almeno un triennio nella scuola di titolarità. Nella graduatoria interna di istituto e, quindi, per la mobilità d'ufficio, si prescinde dal triennio e il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità. Sempre ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel Comune di attuale titolarità, con l'attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio continuativo di ruolo prestato nel Comune di attuale titolarità. Il punteggio per la continuità nel Comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola di titolarità

Conclusioni. Queste differenze nella valutazione del punteggio tra graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria possono determinare, per i docenti dichiarati soprannumerari, una duplice valutazione della domanda di trasferimento, in quanto possono essere calcolati due punteggi diversi, uno valido per la mobilità volontaria, se il docente potrà essere soddisfatto in una preferenza, e l'altro per il trasferimento d'ufficio, se il docente, non potendo essere trasferito in una sede richiesta, viene assegnato d'ufficio in una scuola non richiesta. In quest'ultimo caso il punteggio di trasferimento sarà quello della graduatoria interna di istituto.

**GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO E VALUTAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA: QUANDO SPETTANO I 6 PUNTI PER RICONGIUNGIMENTO. ESEMPI.** Nella graduatoria interna di istituto le esigenze di famiglia sono da intendersi come esigenze di non allontanamento dalla Comune di titolarità.

Tra le esigenze valutabili vi è la seguente voce:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli: Punti 6. Il punteggio va attribuito:

- nel caso in cui il Comune di residenza del familiare e quello di titolarità del docente coincidono;
- nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità;
- per il Comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel Comune di residenza del familiare e quest'ultimo (Comune di residenza) non sia sede di organico.

Quesito 1. Sono una docente di scuola primaria e vorrei sapere se, nella graduatoria interna d'istituto, il punteggio per le esigenze di famiglia vada attribuito anche a docenti che operano in un Comune diverso da quello di residenza del familiare, in cui c'è un solo un plesso della scuola del Comune in cui sono titolare.

La risposta al quesito è affermativa, in quanto come si legge nel punto 3 sopra riportato e nelle note alla tabella di valutazione: Qualora il Comune di residenza del familiare ... non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il Comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel Comune di residenza del familiare.

Quesito 2: Sono titolare nel Comune di residenza di mio marito, ma assegnata ad un plesso sito in un Comune diverso. Mi spettano comunque i 6 punti per ricongiungimento? Il punteggio spetta quando il Comune di residenza del familiare e quello di titolarità del docente coincidono. Pertanto, essendo la sua titolarità nel Comune di residenza del familiare, i 6 punti le spettano.

Quesito 3: Se il docente è titolare in una scuola di un Comune che ha un plesso nel Comune di residenza del familiare, in cui vi sono altre scuole, il punteggio per ricongiungimento va attribuito? Sì. Vedasi quanto riportato nel quesito 1.

Quesito 4: Nel Comune di residenza del familiare, cui ricongiungersi, non vi sono scuole per me esprimibili (sono titolare in una scuola secondaria di secondo grado e nel Comune sono presenti soltanto due istituti comprensivi), ma il Comune in cui sono titolare è vicinore a quelle di ricongiungimento. Mi spettano i 6 punti?

Sì, come riportato nel punto 2 del precedente paragrafo e come leggiamo nelle note alla tabella di valutazione: Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità.

**ESEMPIO DI CIRCOLARE SULLE GRADUATORIE INTERNE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PERDENTE POSTO.** Considerato l'obbligo di definire le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente e ATA perdente posto per l'a.s. 2022/23, si precisa che è tenuto alla presentazione della documentazione appresso indicata:

1. Il personale docente e ATA, già titolare presso il nostro Istituto, che abbia apportato cambiamenti alla propria situazione familiare/personale o richieda valutazione dei nuovi titoli
2. Il personale docente e ATA trasferito dal 01/09/2021 presso questa Istituzione.

Al restante personale sarà attribuito d'ufficio il punteggio relativo al servizio, sulla base delle dichiarazioni presentate negli anni scolastici precedenti ed aggiungendo il solo servizio prestato nell'anno scolastico in corso, nonché l'eventuale punteggio per la continuità maturata. Il personale docente e ATA che intenda beneficiare delle precedenzae previste dalla L.104/92 deve produrre specifica certificazione medica dell'interessato o dell'assistito (se non già in possesso dell'amministrazione) e compilare relativa dichiarazione personale. Si chiede di compilare e inviare, le schede in pdf all'indirizzo: ... nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le ore 12:00 del 23 Aprile 2022.

Allegati: Scheda individuazione soprannumerari ATA, Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s. 2021-22, Dichiarazione di conferma punteggio ai fini della graduatoria interna d'istituto, Dichiarazione per chi ha diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto  
Dichiarazione personale cumulativa personale A.T.A.